



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-00942 DEL SEN. SCALFAROTTO (res. n. 143 del 10.01.2024)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, riferito della conferma in sede di appello di una condanna irrogata a carico di un ragazzo nigeriano, alla pena di 5 anni di reclusione, a fronte di un fatto di estorsione consumato per la somma di € 2,00, e ritenuta del tutto sproporzionata l'entità della pena rispetto ai fatti accertati in giudizio, si avanzano quesiti in ordine ad eventuali *iniziative volte a garantire pene proporzionate e fattispecie criminose fortemente tipizzate al fine di scongiurare condanne fortemente sbilanciate rispetto ai fatti accertati in giudizio* nonché volte ad assicurare che, nell'esecuzione della pena venga assicurata la tutela di soggetti particolarmente fragili.

Orbene, dalle relazioni trasmesse dalla Corte d'Appello e dalla Procura Generale della Repubblica partenopea, è emerso, in sostanza che: “(...) *nel giudizio penale (...) a carico di K.E. (...), definito all'udienza del giorno 8 gennaio 2024 con la sentenza di conferma di quella di primo grado (...): 1) la sentenza di condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa, confermata dalla Corte di Appello di Napoli, fu emessa in data 13 febbraio 2023 dal Giudice Monocratico di Napoli al termine di rito ordinario e non dal Gup del Tribunale di Napoli; 2) il G.M. del Tribunale di Napoli ha espressamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto di non potere qualificare la condotta attribuita all'imputato come delitto di violenza privata, così come richiesto dalla Difesa (...); 3) la Corte di Appello di Napoli ha*

confermato il punto della sentenza relativo alla qualificazione giuridica della condotta con articolata motivazione e, decidendo sugli altri motivi presentati nell'interesse dell'imputato, ha illustrato le ragioni in base alle quali a) la condotta non poteva ritenersi manifestata nella forma del tentativo del delitto ritenuto in sentenza, b) non poteva essere riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità " come rimodulato dall'intervento della Corte costituzionale, nella sentenza del 15 giugno del 2023, nr. 120 e quelle in base alle quali ha dichiarato, infine, inammissibile il motivo avente ad oggetto il mancato riconoscimento nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, già valutate dal Giudice di primo grado equivalenti alla recidiva applicata in seguito a corretta contestazione del P.M. (cfr. sentenza Corte di Appello, pagg. 5 7). Sotto tale ultimo profilo, si rileva che, indipendentemente dall'inammissibilità della richiesta, la valutazione in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, prevista dal quarto comma dell'art. 99 c.p., ritenuta nella sentenza di primo grado, è, comunque, preclusa dalla disposizione del comma quarto dell'art. 69 c.p., non essendo intervenuta alcuna dichiarazione di illegittimità costituzionale al riguardo. Si segnala infine che la Corte di Appello di Napoli, successivamente alla lettura del dispositivo, ha letto l'ordinanza, emessa in pari data, con la quale ha disposto nei confronti dell'E. la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, eseguita nella sera della medesima giornata (...).

Così ricostruita correttamente gli esatti contorni della vicenda, emerge come l'Autorità Giudiziaria merita rammentare che, come noto, in ragione del principio della separazione dei poteri, le questioni che sono motivo dell'interrogazione attengono al giudizio tecnico-giuridico che è demandato all'autorità giudiziaria, nell'esercizio della funzione.

Invero, l'ordinamento processuale ben appresta strumenti idonei, quali le impugnazioni, per ovviare a quelle che la parte interessata ritiene siano criticità del percorso logico-giuridico esposto nel provvedimento giurisdizionale.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)